

**Regolamento provinciale per la concessione di contributi a favore di Comuni e Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Udine, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche.**

**CAPO I**

***ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO***

**Articolo 1**

***(Finalità ed ambito di applicazione)***

1. Il presente *capo* disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 4 giugno 2004, n. 18, a favore dei Comuni e delle Scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private paritarie) presenti nel territorio della provincia di Udine, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'Elenco tenuto e reso pubblico dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA.

**Articolo 2**

***(Criteri e priorità di concessione dei contributi)***

1. Il contributo è concesso, fino ad un massimo dell'90% della spesa ammessa.
2. Nell'eventualità in cui le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito della priorità individuata nel precedente comma 1, siano insufficienti a soddisfare nella percentuale massima consentita tutte le relative richieste ammissibili, la percentuale di contributo concedibile rispetto alla spesa ammissibile è proporzionalmente ridotta in misura eguale per ciascun beneficiario.
3. Nell'eventualità in cui le risorse finanziarie disponibili, siano insufficienti a soddisfare nella percentuale massima consentita tutte le relative richieste ammissibili, la preferenza nell'assegnazione del contributo viene accordata ai Comuni.

**Articolo 3**

***(Spese ammissibili)***

1. Per le Scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private paritarie) presenti nel territorio della provincia di Udine sono ammesse unicamente le spese per il noleggio dei mezzi di trasporto.
2. Per i Comuni che utilizzano gli scuolabus di servizio o operano con contratto di appalto-trasporti sono riconosciute, quale rimborso, le seguenti voci di spesa:
  - a. trasporto di alunni per distanze non superiori a 30 km e fino a 50 alunni: un rimborso forfettario di 100 € a visita;
  - b. trasporto di alunni per distanze superiori a 30 km e fino a 50 alunni: un rimborso forfettario di 120 € a visita;
  - c. in ogni altro caso, il rimborso forfettario non potrà essere superiore a 300 € a visita e sarà definito in congruità con i rimborsi delle due fattispecie individuate alle precedenti lettere a) e b).

**Articolo 4**

***(Modalità di presentazione delle richieste di contributo)***

1. La domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante della Scuola o dell'Amministrazione Comunale richiedente, è presentata alla Provincia di Udine – Piazza Patriarcato n.3 Udine – 33100.

2. La domanda è inoltrata in data antecedente a quella della visita o delle visite programmate alle fattorie didattiche e, comunque, entro il termine perentorio del 15 ottobre dell'anno scolastico di riferimento, convenzionalmente fissato dal 1° settembre al 30 giugno.

3. Nel caso di noleggio di mezzi di trasporto la domanda è sempre corredata dal preventivo della spesa (in originale e copia) fornito dall'azienda di trasporti che offre il servizio.

4. Nel caso di Comuni che utilizzino gli scuolabus di servizio o operino con contratto di appalto-trasporti, la domanda è corredata da una dichiarazione del legale rappresentante del Comune che attesti la distanza che sarà percorsa e il numero di alunni che verranno accompagnati. Per quanto riguarda l'indicazione dei chilometri di percorrenza, i Comuni dovranno fare riferimento ai sistemi cartografici interattivi maggiormente diffusi su Internet ove viene consentito di calcolare la distanza più breve - su strada - fra due località.

5. Le domande di contributo vanno presentate all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Provinciale di Udine Piazza Patriarcato n.3 33100 Udine o inviate con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di cui al comma 2. Nel caso di inoltro tramite mezzo postale è inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede la data del timbro postale. Nel caso di consegna a mano, ai fini dell'osservanza dei termini, fa fede la data del timbro del protocollo.

6. Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate, l'Unità Organizzativa competente per l'istruttoria provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

## **Articolo 5**

### ***(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)***

1. Il Servizio dedicato della Provincia di Udine effettua l'istruttoria delle domande presentate, redige le graduatorie dei beneficiari, informa la Giunta Provinciale sull'esito complessivo dell'istruttoria medesima, provvede alla concessione del contributo spettante e dispone la successiva erogazione - con relativo ordine di liquidazione - previa verifica di accettazione da parte dei beneficiari.

2. Le iniziative proposte devono svolgersi interamente nell'anno scolastico di riferimento e possono venire attuate anche anteriormente al provvedimento di concessione del contributo, purché siano successive alla data di presentazione della domanda.

## **Articolo 6**

### ***(Rendicontazione)***

1. Le Scuole - quale rendicontazione ai fini della liquidazione del contributo - dovranno presentare, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, fotocopia della documentazione di spesa rilasciata dal soggetto erogatore del servizio, nel cui *originale* risultino riportati l'avvenuto pagamento e la dicitura "CONTRIBUTO ART. 23 LR 18/2004". L'Amministrazione Provinciale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli *originali* succitati, che dovranno in tal caso essere trasmessi al Servizio dell'Ente (Piazza Patriarco n.3 33100 Udine) entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

2. I Comuni che utilizzano gli scuolabus di servizio o che operano con contratto di appalto-trasporti renderanno la spesa sostenuta con dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7. In tale dichiarazione vanno anche indicati - ai fini della quantificazione del contributo da liquidare - sia il numero di alunni trasportati sia il numero di chilometri di percorrenza, calcolati sulla

base delle modalità di cui al precedente art. 4, co. 4. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento alla Provincia di Udine piazza Patriarcato n.3 33100 Udine.).

L'Amministrazione Provinciale può, in qualunque momento, disporre controlli ispettivi e richiedere la presentazione di documenti, pezze giustificative originali o chiarimenti in ordine a quanto sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento nella dichiarazione succitata.

3. Ai fini dell'osservanza dei termini di rendicontazione fanno fede la data di spedizione della posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

## **CAPO II CASISTICHE SPECIALI, TERMINI, CONTROLLI, NORME FINALI**

### **Articolo 7**

#### ***(Cause di rideterminazione del contributo)***

1. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare inferiore a quella ammissibile, il contributo verrà proporzionalmente ridotto sulla base della percentuale di contributo concedibile.

2. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare superiore a quella ammissibile, il contributo non potrà in ogni caso essere aumentato rispetto a quanto concesso.

3. Nel caso in cui l'Ente richiedente o la Scuola dichiarino la concessione di benefici economici ottenuta da soggetti terzi, l'erogazione del contributo da parte della Provincia sarà limitata in misura tale da non consentire il superamento della percentuale massima consentita (art. 23 L.R. n. 18/2004 e s.m.i.), tenuto conto della tipologia di interventi e di voci di spesa interessate dall'incentivo.

### **Articolo 8**

#### ***(Restituzione delle somme erogate)***

1. Qualora da verifiche e controlli - disposti dalla Provincia successivamente alla conclusione dell'iter contributivo - emergessero irregolarità nell'utilizzo delle somme erogate, le stesse dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

### **Articolo 9**

#### ***(Cause di diniego, revoca, decadenza, sospensione dell'erogazione del contributo)***

1. L'Amministrazione Provinciale di Udine procederà all'adozione dei provvedimenti di diniego, di revoca, di decadenza o di sospensione dell'erogazione del contributo, qualora si riscontrino:

- a) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- b) il mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento (in tema di presentazione dell'istanza e relativi allegati, di produzione di integrazioni documentali, di invio del rendiconto);
- c) il difetto di una o più condizioni di ammissibilità quali previste da questo testo normativo.

### **Articolo 10**

#### ***(Computo dei termini)***

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento, si stabilisce qui che trovano applicazione le seguenti disposizioni dell'art. 2963 C.C. (termini in tema di prescrizione):

- la computazione ha come riferimento il calendario civile;
- non si computa il giorno nel quale cade il momento iniziale;
- la scadenza del termine si verifica allo spirare dell'ultimo istante del giorno finale;

- se il termine cade di giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

**Articolo 11**  
**(Controlli)**

1. La Provincia attua controlli ed ispezioni sugli interventi contributivi previsti dal Capo I ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 7/2000 e dei Regolamenti Provinciali vigenti in materia di verifiche a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

**Articolo 12**  
**(Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II e III della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*), secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma II-bis della LR medesima.

2. Ogni successiva modificazione e/o integrazione al D.P.R. n. 445/2000, alle Leggi Regionali n. 7/2000 e n. 18/2004 ed al D.P.Reg. n. 7/Pres. dd. 22 gennaio 2010, riguardanti norme e/o disposizioni contenute in questo regolamento o a cui esso si richiami, saranno da ritenersi automaticamente inserite all'interno del regolamento medesimo (c.d. *clausola di rinvio dinamico*).

**Art. 13**  
**(Pubblicità)**

1. Ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, il presente regolamento è pubblicato nella sezione "Regolamenti" del sito Internet della Provincia di Udine.

**Articolo 14**  
**(Entrata in vigore)**

1. Questo regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare di approvazione c/o l'albo pretorio *on line* dell'Ente.